



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della**

**Giunta Comunale**

**Seduta del 20 dicembre 2016 n. 356**

**OGGETTO:** RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI PENALI CONCLUSI - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **20** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- |    |        |           |           |
|----|--------|-----------|-----------|
| 1  | Sig    | DE IURE   | Domenico  |
| 2. | Sig.   | MENICUCCI | Luigi     |
| 3  | Sig.ra | SCHIAZZA  | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

con nota acquisita al protocollo n. 12070 in data 5.5.2016, l'Ing. Nicola Pasquini - dirigente a tempo determinato del Comune di Ortona, ex art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 dal 15.10.2012 al 14.02.2016 – ha trasmesso copia dei seguenti provvedimenti relativi a procedimenti penali nei quali lo stesso è stato indagato in ragione della qualità rivestita, e precisamente:

- decreto in data 26.10.2014 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Chieti ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 3848/14 RG.N.R.;
- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Chieti n. 134/15 del 16.05.2015 di assoluzione nel procedimento penale n. 439/2014 R.G.N.R.;

con la succitata nota, l'ing. Nicola Pasquini ha trasmesso, altresì, copia delle fatture relative alle competenze professionali dovute all'Avv. Michele Di Toro, incaricato della sua difesa nei succitati procedimenti penali, chiedendo il relativo rimborso;

**PRESO ATTO** che, a seguito di richiesta, con nota acquisita al Protocollo n. 35356 del 13.12.2016, l'Ing. Nicola Pasquini ha trasmesso copia delle suddette fatture quietanzate dall'Avv. Michele Di Toro, legale di fiducia;

**RILEVATO** che l'istituto del patrocinio legale in favore dei dipendenti degli Enti locali di qualifica dirigenziale è disciplinato dall'art. 12 del CCNL di Comparto del 12.02.2002, il quale recita *“L'Ente, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifiche l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.(Omissis)”*;

**RILEVATO**, altresì, che, oltre alla citata specifica previsione contrattuale, un più generale diritto dei dipendenti “sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate”, di ottenere da parte dell'ente di appartenenza “il rimborso delle spese legali sostenute” e, per converso, l'obbligo per quest'ultimo di assumere a proprio carico la difesa del dipendente coinvolto, è stato previsto anche in numerosi testi normativi (in particolare, per i dipendenti degli EE.LL.: art. 19 D.P.R. 509/79; art. 22 D.P.R. 347/83; art. 67 D.P.R. 268/87) a condizione che non sussista conflitto di interessi;

**CONSIDERATO**, alla luce delle disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia, che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale, e conseguente accollo delle spese da parte dell'ente di appartenenza, non è automatico, ma consegue a precise valutazioni, come chiarito anche dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010 che ha esplicitato i presupposti – contemplati comunque già nel citato art. 12 del CCNL per la dirigenza del 2002;

**ACCERTATO** pertanto che, in particolare, l'Ente deve valutare preliminarmente la sussistenza, nel caso concreto, delle seguenti essenziali e imprescindibili condizioni:

- assenza di conflitti di interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza. Secondo la giurisprudenza tale conflitto viene meno con il definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico con conseguente diritto di quest'ultimo al rimborso delle spese legali sostenute sia pure “ex post” (TAR Abruzzo n. 108/97);
- il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore. Su questo punto, tuttavia, la giurisprudenza ritiene che *“l'amministrazione possa rimborsare le spese legali anche nel caso di mancato*

*previo assenso*” (sentenza n. 787/2012 della Sez. Puglia) e che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) - che non può subire limitazione alcuna – induce a ritenere che il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'amministrazione *va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dal dipendente* (TAR Veneto n. 1505/1999);

- diretta connessione tra il contenzioso e la carica o ufficio rivestiti (gli atti o i fatti oggetto del giudizio devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e risultare, quindi, imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente a quest'ultima in forza del rapporto di immedesimazione organica);
  - conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. Secondo la giurisprudenza è da considerare alla stregua dell'assoluzione anche il provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria, che chiude comunque la fase delle indagini e da ugualmente diritto al rimborso delle spese sostenute (Cons. di Stato n. 2242/2000)
  - qualora si tratti di richiesta “ex post”, cioè all'esito dei giudizi, come nel caso di specie, che la spesa sia rispondente a parametri di obiettiva congruità;
- valutazioni, queste, che l'ente è tenuto a effettuare nel proprio interesse, al fine di assicurare la buona amministrazione delle risorse economiche, anche a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

**RITENUTO**, a seguito della valutazione di tutti gli elementi in possesso, quali risultanti dalla documentazione agli atti, che vada riconosciuto all'Ing. Nicola Pasquini il diritto al rimborso delle spese legali sostenute in relazione ai procedimenti penali in premessa specificati, per le seguenti motivazioni:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico dirigenziale conferitogli dall'ente e in nome e per conto di quest'ultimo;
- i procedimenti penali n. 3848/14 RG.N.R e n. 439/2014 R.G.N.R si sono conclusi, rispettivamente, con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Chieti in data 26.10.2014. e con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Chieti n. 134/15 del 16.05.2015 di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste”;
- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi tra l'ing. Nicola Pasquini e l'Ente;
- le parcelle da rimborsare sono congrue con riferimento ai parametri tabellari di cui al vigente D.M. n. 55/2014;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce delle predette valutazioni e dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra specificato di dover garantire al richiedente il rimborso delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia nei procedimenti penali specificati;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

A votazione unanime e palese,

## **DELIBERA**

Per tutto quanto sopra espresso, che si abbia qui come integralmente riportato:

- 1) Di provvedere al rimborso delle spese legali sostenute dall'Ing. Nicola Pasquini (dipendente a tempo determinato del Comune di Ortona, con qualifica di dirigente ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dal 15.10.2012 al 14.02.2016) relazione ai procedimenti penali, cui è stato sottoposto in ragione dell'incarico ricoperto, e precisamente:
  - a) n. 3848/14 RG.N.R, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti del 6.10.2014;
  - b) n. 439/2014 R.G.N.R, conclusosi con sentenza di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” in data 16.04.2015;

- 2) Di dare atto che le spese ammontano ad un totale di € 5.791,24 (di cui € 1.839,49 per il procedimento sub a) conclusosi con il decreto di archiviazione ed € 3.952,72 per il procedimento penale sub b) conclusosi con sentenza di assoluzione;
- 3) Di prenotare la somma necessaria al rimborso delle suddette fatture, pari ad € 5.791,24 sul capitolo 10101040 del Bilancio 2016;
- 4) Di demandare al Dirigente del Settore "Affari Generali e Servizi Demografici" l'adozione dei conseguenti atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE  
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to L. MENICUCCI

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 23-12-2016

IL .SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

---

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 23-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

to.